

Con sentenza n. 8486 del 28 marzo 2024, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha affrontato la questione se l'impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione sorge dall'impugnazione principale (la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale), oppure se la stessa possa essere esperita (tenuto conto del tenore letterale dell'art. 334, comma 1, c.p.c. e del carattere riflesso, e non diretto, dell'interesse suscitato nell'obbligato solidale dall'impugnazione principale del coobbligato) soltanto dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c..

Per le Sezioni Unite, l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale.

Ritenendosi ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dal secondo coobbligato in solido, in conseguenza dell'impugnazione principale proposta dal primo coobbligato, non ci sono ragioni per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale del terzo coobbligato, perché egli versa, nei confronti del secondo, nella stessa situazione in cui quest'ultimo si trova nei confronti del primo, quale che sia la ragione per cui si ritenga ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del secondo. Si intende dire che ove, ad esempio, la ragione dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva del secondo coobbligato venisse ravvisata (come avevano fatto le Sezioni Unite nel 2007) nella perdita del diritto di regresso del secondo coobbligato nei confronti del primo in caso di accoglimento dell'impugnazione principale proposta dal primo, il terzo coobbligato, a fronte dell'impugnazione incidentale tardiva del secondo, si troverebbe esposto non solo al rischio, conseguente alla proposizione dell'impugnazione principale, della perdita del diritto di regresso nei confronti del primo, ma, a seguito dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal secondo coobbligato, all'ulteriore rischio della perdita del diritto di regresso anche nei confronti del secondo.

Il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile pure quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale è applicabile anche con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva. D'altra parte, la stessa lettera dell'art. 343 c.p.c. prevede la possibilità di un appello incidentale il cui interesse sorga dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, disponendo che esso, anziché con comparsa depositata venti giorni prima dell'udienza, debba e possa proporsi nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa. Inoltre, il medesimo art. 343 c.p.c. disciplina le forme e i termini per la proposizione dell'appello incidentale tanto tempestivo quanto tardivo.

Le Sezioni Unite, infine, hanno enunciato il seguente ulteriore principio di diritto nell'interesse della

legge: il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non intervenga una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente, destinato a sostituirlo e relativo anche a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del precedente atto di impugnazione.

Riferimenti Normativi:

- art. 331 c.p.c.
- art. 334 c.p.c.
- art. 343 c.p.c.